



Regione Lombardia

DECRETO N. 544

Del 01/12/2016

Identificativo Atto n. 203

DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS", CON SEDE LEGALE IN BRESCIA, VICOLO SAN GIUSEPPE N. 5, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001, N. 2.

L'atto si compone di 23 pagine

di cui 19 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art. 14 e seguenti del Codice Civile, in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far data dall'1 gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- gli articoli 2 e 7 del citato D.P.R. 361/2000, dai quali si evince che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, "Regolamento di istituzione del Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 aprile 2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14, in particolare gli articoli 2 e 4;
- l'art. 4, comma 33, della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997)", ai sensi del quale sono conferite alle Province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25, Libro Primo, Titolo II del Codice Civile così come specificato nella Circolare del 14 novembre 2011 emanata dalla Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo;



Regione Lombardia

RICHIAMATA la D.G.R. n. VII/3794 del 16 marzo 2001, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che la Fondazione denominata "FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS", con sede legale in Brescia – Vicolo San Giuseppe n. 5, risulta iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 1110 dal giorno 7 aprile 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto, verbalizzata con atto pubblico del giorno 17 ottobre 2016, Rep. n. 108598, Racc. n. 41599, a rogito del dott. Mario Mistretta, notaio in Brescia iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, registrato a Brescia2 il giorno 24 ottobre 2016 al n. 43747 Serie 1T;

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata al Presidente della Regione Lombardia in data 25 ottobre 2016 - prot. n. A1.2016.0109824, con la quale il Presidente e legale rappresentante della Fondazione denominata "FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS" ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata;
- dell'integrazione documentale pervenuta in data 31 ottobre 2016 con protocollo n. A1.2016.0111544;
- degli atti e documenti a corredo dell'istanza;
- del nuovo statuto proposto per il governo dell'istituzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione verbalizzata con atto pubblico del giorno 17 ottobre 2016 - Rep. n. 108598, Racc. n. 41599, a rogito del dott. Mario Mistretta, notaio in Brescia iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, registrato a Brescia2 il giorno 24 ottobre 2016 al n. 43747 Serie 1T;

RILEVATO RILEVATO che le modifiche statutarie riguardano in modo particolare:



Regione Lombardia

- l'art. 1 "Oggetto", con l'inserimento della nota che configura la Fondazione come agenzia culturale di pubblico servizio e di pubblico interesse;
- l'art. 2 "Finalità", con l'inserimento della biblioteca e dell'archivio della Fondazione all'interno delle reti interbibliotecarie;
- l'art. 5 "Organi della Fondazione", con la soppressione della Giunta Esecutiva e l'inserimento dell'Assemblea dei Fondatori, di cui al nuovo art. 9 "Assemblea dei Fondatori" e la ridenominazione del "Collegio dei Revisori dei Conti" in "Collegio dei Revisori Legali";
- l'art. 7 "Consiglio di Amministrazione" (ora art. 8) con modifiche che prevedono, fra le altre cose, una riduzione da 10 a 5 del numero dei suoi componenti;
- l'art. 9 "Riunioni del Consiglio di Amministrazione" (ora art. 11) con modifiche che prevedono anche l'aumento da 2 a 6 del numero minimo di riunioni annuali;
- l'art. 11 "Comitato Scientifico" (ora art. 13) con una riduzione da 12 a 9 del numero dei membri del Comitato, la cui durata passa da 5 a 3 anni;
- la riformulazione degli articoli 3 - "Patrimonio della Fondazione", 6 - "Presidente della Fondazione" (ora art. 7), 8 - "Compiti del Consiglio di Amministrazione" (ora art. 10), 12 - "Collegio dei Revisori Legali" (ora art. 14), 14 - "Devoluzione del Patrimonio in caso di estinzione della Fondazione" (ora art. 18), 15 - "Modifiche dello statuto" (ora art. 19) e 17 - "Bilancio" (ora art. 15);
- l'introduzione dei nuovi articoli 6 - "Fondatori", 9 - "Assemblea dei Fondatori", 12 - "Compiti dell'Assemblea dei Fondatori", 21 - "Norma transitoria: nuovi fondatori" e 22 - "Norma Transitoria: proroga delle funzioni dei consiglieri del comitato scientifico e dei revisori legali fino alla nomina dei nuovi Organi" e la conseguente rinumerazione dei successivi articoli;

e trovano principale motivazione nella necessità di recepire nuovi dettami normativi e nell'opportunità di una formulazione più attuale e razionale, anche a garanzia di una maggiore funzionalità organizzativa e gestionale nel perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali;

PRESO ATTO che l'istruttoria realizzata dalla competente Direzione Generale ha



Regione Lombardia

riscontrato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione delle modifiche statutarie di cui trattasi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento entro il 29 gennaio 2017, nel rispetto del termine di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001;

DECRETA

1. di approvare le modifiche apportate allo statuto della Fondazione denominata "FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS", con sede legale in Brescia, Vicolo San Giuseppe n. 5, adottato con atto pubblico del giorno 17 ottobre 2016 - Rep. n. 108598, Racc. n. 41599, a rogito del dott. Mario Mistretta, notaio in Brescia iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, registrato a Brescia il giorno 24 ottobre 2016 al n. 43747 Serie 1T;
2. di disporre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, l'iscrizione delle modifiche statutarie della Fondazione in oggetto nel Registro regionale delle persone giuridiche private;
3. di trasmettere il presente decreto alla Fondazione in oggetto, nonché all'autorità di vigilanza e controllo e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.

IL PRESIDENTE

ROBERTO MARONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Repertorio n. 108598

Raccolta n. 61599

Esente da bollo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 460 del 4.12.1997



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

Registrato a Brescia

2° Ufficio delle Entrate

24 OTT 2016

L'anno duemilasedici

al n. 43747 Serie AT

esatti € 20000

il giorno diciassette

del mese di ottobre alle ore sedici e minuti dieci

17/10/2016

in Brescia alla Via Malta n. 7/C,

davanti a me MARIO MISTRETТА, notaio in Brescia iscritto al Collegio

Notarile di Brescia, è presente il signor:

Mons. FAPPANI ANTONIO, nato a Quinzano d'Oglio (BS) il giorno 15

agosto 1923, residente e con domicilio fiscale a Brescia (BS), Via

Tosio n. 1,

Codice Fiscale FPP NTN 23M15 H140T;

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS", con sede legale in

Brescia (BS), Vicolo San Giuseppe n. 5,

Codice Fiscale: 98013490176;

Partita IVA: 03226510174

iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private in data

07.04.2001 al n. 1110 ed iscritta al REA di Brescia al n. 432810;

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il Mons. Antonio Fappani richiede di redigere in pubblico verbale le risultanze della riunione del Consiglio di Amministrazione della fondazione regolarmente convocato in questo luogo, giorno ed ora ai sensi dell'art. 9) dello statuto per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

-Discussione e approvazione di modifiche del vigente statuto della Fondazione Civiltà Bresciana.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto che la riunione si svolge nel modo seguente:

assume la presidenza, a norma dello statuto, il comparso Mons. Don Antonio Fappani il quale, constatato:

a) che sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione il Presidente Mons. Don Antonio Fappani, il Vice Presidente Prof. Alfredo Bonomi ed i Consiglieri sig. Pierfranco Blesio, Arch. Ruggero Boschi, Prof. Mario Gorlani, Prof. Carlo Sabatti, Dott. Giovanni Barisani, Rag. Ernesto Bino, sig. Mario Fappani, Prof. Angelo Baronio, Dott.ssa Licia Gorlani Gardoni, il rappresentante del Vescovo di Brescia, Mons. Osvaldo Mingotti; che sono assenti giustificati i Consiglieri dott. Ing. Alessandro Guerini, Dott. Enrico Broli, Arch. Giuseppe Tognazzi e Dott. Antonio D'Azzeo;

b) che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9) dello statuto della associazione;

dichiara la riunione stessa regolarmente costituita e idonea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, sul quale dichiara aperta la discussione.

Preso la parola ed entrando nel merito dell'argomento di cui all'ordine del giorno, il Presidente espone al Consiglio come si rende opportuno approvare un nuovo statuto della fondazione per uniformarlo alle precisazioni rilevate dalla Regione Lombardia, in particolare relativamente all'art. 8) dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dopo esauriente discussione all'unanimità dei presenti,

delibera

-di approvare un nuovo statuto con le modiche richieste dalla Regione Lombardia, in particolare relativamente all'art. 8) dello statuto.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello Statuto, aggiornato con le modifiche che precedono, che allego al presente sotto la **lettera A)**, omessane la lettura per espressa rinuncia fatta dal comparente col mio consenso.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore sedici e minuti trenta.


Le spese e le imposte di questo atto, inerenti e conseguenti vengono dichiarate a carico della fondazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente il quale l'approva ed in conferma lo sottoscrive con me

notaio in calce e sull'allegato statuto.

Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine tre oltre parte della quarta sin qui escluse le sottoscrizioni.

Antonio J. J. J.
Munimms





STATUTO

FONDAZIONE

CIVILTÀ BRESCIANA ONLUS

Art.1 Oggetto

È costituita con sede a Brescia, attualmente in vicolo San Giuseppe n. 5, la Fondazione denominata "Fondazione Civiltà Bresciana ONLUS".


La Fondazione ai sensi e per effetti dell'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 assume l'acronimo "ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) nella propria denominazione ed in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia configurandosi come agenzia culturale di pubblico servizio e di pubblico interesse secondo gli obiettivi più specificatamente dettagliati nell'articolo 2.

Art.2 Finalità

La Fondazione, senza scopo di lucro e per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha come fini la ricerca, la documentazione e lo studio della storia, della vita, della tradizione e del patrimonio culturale lombardi, con particolare riferimento a quelli bresciani e, come tale, favorisce, promuove ed attua ogni attività e iniziativa che abbia attinenza con le proprie finalità istituzionali.

In particolare la Fondazione, relativamente all'area geografica di interesse, tenendo conto nell'operare anche della sua originaria ispirazione cristiana:



Amma festiva

-incrementa (anche con il contributo di altre Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e/o privati e di singole persone) la raccolta di documenti, studi e materiale librario afferenti le proprie finalità;

-promuove e cura ricerche specifiche di materiale documentario e ne pubblica i risultati;

-sviluppa iniziative per la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali anche promuovendo progetti museali;

-organizza convegni di studio e/o seminari sugli argomenti afferenti le proprie finalità istituzionali;

-istituisce e promuove premi e borse per studiosi e ricercatori che intendano approfondire le tematiche attinenti alle finalità della Fondazione;

-garantisce la funzionalità degli archivi e delle biblioteche specializzate propri e favorisce la fruibilità di quelli di proprietà degli Enti a tal fine convenzionati con la Fondazione;

-promuove l'inserimento della propria biblioteca e degli archivi all'interno di reti interbibliotecarie;

-mette a disposizione del pubblico e degli studiosi interessati la propria sala studi per ricerche e approfondimenti;

-promuove attività di formazione e aggiornamento degli operatori dei Servizi culturali attivi o attivabili a livello sia locale, sia regionale;

-cura la pubblicazione di riviste e monografie al fine di rendere noti i risultati delle ricerche e degli studi promossi, cura altresì la stampa degli atti dei convegni e dei seminari organizzati.

La Fondazione, al fine di meglio conseguire le finalità precedentemen-

te indicate, istituisce e gestisce tutte le Strutture culturali all'uopo più congrue; in particolare:

- a) la Biblioteca;
- b) l'Archivio Storico;
- c) la Mediateca;
- d) i Musei del Territorio;
- e) le Edizioni della Fondazione Civiltà Bresciana direttamente connesse alle sue attività istituzionali che, di fatto, rendono la Fondazione stessa editrice di libri e periodici.

Ciascuna di queste Strutture, e di quelle nuove eventualmente costituite, sarà dotata di un proprio regolamento nel quale saranno stabilite le finalità, le modalità di funzionamento, gli organi dirigenti e la forma dell'autonomia finanziaria.


La Fondazione potrà, inoltre, compiere, nei limiti consentiti dalla legge, ogni altra attività ritenuta necessaria per il raggiungimento dei propri fini, con divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato da:

- a) beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati a patrimonio;
- b) donazioni, lasciti, contributi ed erogazioni che pervengono con tale specifica destinazione, da enti pubblici e privati, istituzioni, associazio-



ni e persone fisiche;

c) ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio ad incrementarlo.

Art.4 Fonti di sostentamento della Fondazione

Per il raggiungimento delle finalità prefissate, la Fondazione disporrà:

a) del reddito del proprio patrimonio;

b) dei sussidi e delle erogazioni di Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici o privati o di singole persone, non destinati all'accrescimento del patrimonio;

c) di contribuzioni annuali da Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici o privati o da singole persone;

d) dei diritti di riproduzione derivanti dall'edizione di opere di proprietà;

e) la Fondazione, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne definirà i limiti e le condizioni, può accettare in uso beni mobili e immobili.

Art.5 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

a. il Presidente;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. l'Assemblea dei Fondatori;

d. il Comitato Scientifico;

e. il Collegio dei Revisori Legali.

Art.6 Fondatori

Sono Fondatori i soggetti intervenuti all'originario atto costitutivo.

Sono ammessi come nuovi Fondatori tutti coloro che, persone o Enti

pubblici o privati, si possono distinguere per particolari contributi organizzativi, culturali o finanziari verso la Fondazione. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Sono inoltre Fondatori coloro che sono nominati tali da mons. Antonio Fappani, nella sua qualità di principale fondatore, promotore della Fondazione Civiltà Bresciana e ora di Presidente onorario, ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

Art. 7 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto a maggioranza semplice, ogni tre anni, dal Consiglio di Amministrazione.

È eleggibile a Presidente uno dei componenti del Consiglio di amministrazione eletti dalla Assemblea dei Fondatori.

In particolare, il Presidente:

-convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori;


-dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

-è componente di diritto del Comitato Scientifico

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di nominare un Vice Presidente, da lui scelto fra i componenti lo stesso Consiglio di Amministrazione, che ne possa svolgere i compiti in caso di eventuale suo impedimento, o per sua specifica delega.

La carica di Presidente è gratuita.

Art.8 Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) 5 membri eletti dall'Assemblea dei Fondatori, tra i quali viene eletto il Presidente. I membri espressi dall'Assemblea dei Fondatori sono sempre rieleggibili;

b) un rappresentante nominato dal Vescovo della Diocesi di Brescia;

c) un rappresentante della Regione Lombardia;

d) un rappresentante della Provincia di Brescia (o, in futuro, dell'Ente di area vasta che ne assumerà le funzioni in ambito culturale);

e) un rappresentante del Comune di Brescia.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo i rappresentanti del Vescovo della Diocesi di Brescia, della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza previa giustificazione scritta, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 9 Assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori può eleggere, tra i propri componenti, il Presidente onorario della Fondazione Civiltà Bresciana, quale figura particolarmente rappresentativa che si è distinta per l'attività svolta a favore della Fondazione.

Per l'elezione del Presidente onorario è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Le modalità di espressione del voto per l'elezione del Presidente onorario saranno decise dall'assemblea con successiva deliberazione.

La carica di Presidente onorario è vitalizia e senza limite di tempo, salvo rinuncia da parte del nominato.

In sede di prima applicazione del presente statuto, la carica di Presidente onorario viene attribuita a mons. Antonio Fappani.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Comitato scientifico e, se invitato, a quelle del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.


Art.10 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione ed alla gestione delle entrate ed uscite ordinarie e straordinarie della stessa;
- b) l'approvazione dei regolamenti delle Strutture culturali e delle iniziative di cultura e finanziarie della Fondazione.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione, deliberare in ordine a:

- l'assunzione del personale;
- i contenuti ed i criteri di attuazione dei programmi annuali;
- le strategie funzionali al reperimento delle risorse necessarie alla compiuta attuazione dei progetti deliberati;
- la predisposizione ed approvazione del Bilancio preventivo;
- la valutazione delle attività svolte ogni anno e la predisposizione e l'approvazione del conto consuntivo;



-tutto quanto necessario per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Art.11 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, su iniziativa del Presidente, almeno sei (6) volte all'anno, o ogniqualvolta venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, previa convocazione fatta dal Presidente via pec o altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno cinque (5) giorni prima di quello dell'adunanza. Dovrà indicare il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti all'Ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte col voto della maggioranza dei presenti alla seduta.

Per i provvedimenti che incidono sul patrimonio le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte col voto della maggioranza dei componenti.

In caso di parità il voto espresso dal Presidente ha valore doppio.

Delle delibere sarà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art.12 Compiti dell'Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori della Fondazione, come definiti nel precedente art. 6 e nel successivo art. 21.

È compito dell'Assemblea eleggere, ogni tre anni, 5 membri del Consiglio di Amministrazione e provvedere alla loro sostituzione in caso uno o più di essi cessi dalla carica per qualunque ragione prima della scadenza del termine.

Ogni componente l'Assemblea può indicare non più di 3 nominativi. Risultano eletti i primi 5 maggiormente votati.

È altresì compito dell'Assemblea elaborare le grandi linee di indirizzo della Fondazione, demandate poi, per la loro declinazione e attuazione concreta, al Consiglio di Amministrazione.


L'Assemblea delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto dall'art. 6.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, con preavviso di 10 giorni, con modalità di convocazione idonee ad attestare l'avvenuta ricezione (pec o raccomandata R.R.), formulando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea viene inoltre convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un quinto (1/5) dei suoi componenti.

In prima convocazione l'assemblea si intende validamente costituita ove sia presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'assemblea è valida senza obbligo di quorum e delibera a maggioranza dei presenti.



Art.13 Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, nomina il Comitato Scientifico in numero massimo di 9 membri scelti tra personalità di rilievo del mondo culturale, civile e religioso lombardo, fra cui il Presidente della Fondazione che ne fa parte di diritto.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno, nel corso della prima riunione, il suo Presidente.

La durata in carica dei membri del Comitato Scientifico è di tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione dell'incarico a qualunque titolo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla surroga. Il nominato rimane in carica per il periodo residuo del surrogato.

Le cariche dei membri del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico:

- formula proposte e pareri circa le iniziative rientranti negli scopi della Fondazione ed in particolare coopera a redigerne i programmi annuali;
- si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo reputi opportuno e, di norma, almeno sei (6) volte all'anno;
- al fine di qualificare sempre più le scelte culturali e gli orientamenti di ricerca e di azione della Fondazione, può costituire temporanee, specifiche Commissioni culturali esterne per i vari ambiti di specializzazione che opereranno a titolo gratuito.

Art.14 Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali, composto da un numero di tre (3) mem-

bri effettivi e da due (2) supplenti iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali, dura in carica tre anni.

I tre Revisori effettivi sono nominati, uno ciascuno, dal Comune di Brescia, dalla Provincia di Brescia e dalla Regione Lombardia.

I due Revisori supplenti sono nominati dal Comune di Brescia.

Qualora uno dei tre Enti come sopra indicati non provveda alla nomina di sua spettanza, il Collegio dei Revisori Legali può costituirsi con il supplente più anziano di età in sua sostituzione, sino a quando l'Ente non avrà nominato il Revisore effettivo di sua competenza.

È compito dei Revisori Legali provvedere al controllo della gestione economico-finanziaria della Fondazione, secondo le norme di legge.

La relazione dei Revisori va allegata al conto consuntivo annuale redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Le cariche dei Revisori sono gratuite, salvo i rimborsi per spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15 Bilancio


Gli esercizi finanziari della Fondazione decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori.

Art. 16 Utili della Gestione

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realiz-



zazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 Associazione Amici della Fondazione

La Fondazione, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, promuove la costituzione di una Associazione di Amici della Fondazione che potrà articolarsi per Sezioni Territoriali e dovrà perseguire la finalità prioritaria di contribuire al sostegno culturale e finanziario della Fondazione.

Il Presidente dell'Associazione degli Amici della Fondazione, se richiesto, può partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.18 Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, escluso quello di proprietà di terzi depositato a qualsiasi titolo presso la Fondazione, verrà devoluto, esaurita la liquidazione, alla Provincia di Brescia o all'Ente che sarà subentrato per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Qualora

la Provincia fosse abolita senza la costituzione di altro Ente, la destinazione del patrimonio sarà decisa di comune accordo tra il Comune di Brescia, la Regione Lombardia e la Diocesi di Brescia.

Art.19 Modifiche dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato soltanto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art.20 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di Fondazioni private legalmente riconosciute, nonché alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive emanande in materia di Onlus.

Art.21 Norma transitoria: nuovi Fondatori

In sede di prima applicazione del presente statuto, viene riconosciuto a Mons. Antonio Fappani, nella sua qualità di Presidente onorario della Fondazione, la facoltà di chiamare quali nuovi Fondatori della Fondazione persone o Enti pubblici o privati che, secondo la sua valutazione, possono offrire un significativo contributo organizzativo, culturale o finanziario alla Fondazione.

Il numero di nuovi Fondatori che mons. Antonio Fappani può nominare in applicazione del presente articolo deve far sì che l'assemblea dei Fondatori sia composta da non più di 60 componenti.

Resta comunque salvo il potere per l'assemblea, una volta costituita, di ammettere nuovi Fondatori secondo le previsioni dell'art. 6.

Art. 22 - Norma transitoria: proroga delle funzioni dei consiglieri,




del comitato scientifico e dei revisori legali fino alla nomina dei nuovi Organi

I componenti attualmente in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico proseguiranno nell'esercizio delle loro funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Comitato Scientifico, allorché decadranno ipso facto dalla carica. Alla nomina dei nuovi organi si procederà non appena entrato in vigore il nuovo statuto.

Fanno eccezione i rappresentanti nominati nel Consiglio di Amministrazione dal Vescovo della Diocesi di Brescia, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia e dal Comune di Brescia già in carica alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che si intendono automaticamente confermati per tre anni, salvo diversa indicazione degli Enti.

In sede di prima applicazione del presente statuto, i Revisori Legali, già in carica alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si intendono confermati per tre anni, salvo diversa indicazione degli Enti.

Il Presidente
M...



LA PRESENTE COPIA STESA SU FACCIATE
N. 19..... E' CONFORME ALL'ORIGINALE
NEI MIEI ATTI NOTARILI E SI RILASCIA
PER LA REGIONE.....
BRESCIA, LI 24 OTT. 2016

